



**Tribunale di Castrovillari**

**Sezione Civile – Ufficio Fallimenti**

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, Ufficio Fallimenti, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo Di Pede	Presidente
Dott. Elvezia Antonella Cordasco	Giudice
Dott. Alessandro Paone	Giudice rel.

- letto il ricorso depositato in data 10.04.2018, in virtù del quale la Due A s.r.l., in persona dell'amministratore Bruno Annichiarico, ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., riservandosi di depositare la proposta, il piano e la documentazione di cui agli artt. 161, co. 2 e 3 L.F., entro un termine di cui ha chiesto la fissazione;
- letti gli atti e i documenti allegati al ricorso;
- visto il provvedimento depositato in data 13.04.2018;
- rilevato che la società debitrice, entro il termine assegnato, ha provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta;
- rilevato, in particolare, che la ricorrente ha allegato alla domanda la situazione patrimoniale al 31.12.2016 e simulazione bilancio rettificato al 31.12.2016, in cui sono elencati i nominativi dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- rilevato che dalla documentazione prodotta emerge che la ricorrente è riconducibile nel novero delle imprese commerciali fallibili (essendo superate le soglie di cui all'art. 1, co. 2 L.F.), versa in stato – quantomeno – di crisi e ha la sede principale in Castrovillari (CS), nel rispetto della previsione di cui all'art. 161, co. 1 L.F.;
- ritenuto che per gli adempimenti necessari alla compiuta formulazione della proposta di concordato debba essere assegnato termine di giorni centoventi dalla comunicazione del presente provvedimento;



- ritenuto che, in base al tenore della domanda e alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta, sia opportuno disporre sia la nomina di un Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, co. 6 L.F., con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura, sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al co. 8 della citata disposizione come specificamente indicati in dispositivo;

#### **P.Q.M.**

- visto l'art. 161, co. 6, L.F. ;

a) concede alla ricorrente **termine di giorni centoventi** dalla comunicazione del presente provvedimento **per la presentazione della proposta di concordato preventivo e per il deposito del piano e di tutta la documentazione di cui all'art. 161, co 2 e 3 L.F.;**

b) nomina un **Commissario giudiziale** nella persona del **dott. Francesco Spaccarotella**, il quale dovrà vigilare sull'attività che la ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 L.F. e degli altri obblighi sotto indicati;

c) dispone che la ricorrente:

1- entro il **termine perentorio di quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto, depositi presso la Cancelleria del Tribunale assegno circolare recante l'importo di **€ 15.000,00 (euro quindicimila)**, pari al 30% dell'importo presumibilmente necessario (almeno allo stato, sulla base di una visione solo parziale della effettiva situazione debitoria e degli adempimenti conseguenti alla presentazione della domanda di concordato) per effettuare il pagamento del compenso dovuto al Commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento;

2- depositi con **cadenza mensile**, ad iniziare dal trentesimo giorno dopo il deposito del presente decreto, una **situazione finanziaria aggiornata dell'impresa** (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare nel Registro delle Imprese entro il giorno



successivo), trasmettendone copia al Commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve **relazione informativa ed esplicativa**, redatta dal suo legale, **sullo stato di predisposizione della proposta definitiva**, nonché **sulla gestione corrente, anche finanziaria**, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila), con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il Commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione di uno degli obblighi sotto indicati.

A tale riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- 2.a) che non possono essere compiuti, sino alla scadenza del termine, gli atti di cui all'art. 167, co. 2 L.F., nonché, in genere, gli atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale, solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza e utilità;
- 2.b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- 2.c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169 bis e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182 quinquies L.F.;
- 2.d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 167, 169 bis, 173 e 182 quinquies L.F.;
- 2.e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- 2.f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- 2.g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro – anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale.



Manda alla cancelleria per la pubblicazione della domanda sul registro delle imprese e per la comunicazione al p.m. in sede, alla ricorrente e al Commissario.

**Castrovillari, 30.04.2018**

**Il Giudice relatore**

**Il Presidente**

